

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

► **M1 REGOLAMENTO (CEE) N. 3906/89 DEL CONSIGLIO**

del 18 dicembre 1989

relativo all'aiuto economico a favore di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale ◀

(GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento (CEE) n. 2698/90 del Consiglio del 17 settembre 1990	L 257	1	21.9.1990
► <u>M2</u>	Regolamento (CEE) n. 3800/91 del Consiglio del 23 dicembre 1991	L 357	10	28.12.1991
► <u>M3</u>	Regolamento (CEE) n. 2334/92 del Consiglio del 7 agosto 1992	L 227	1	11.8.1992
► <u>M4</u>	Regolamento (CEE) n. 1764/93 del Consiglio del 30 giugno 1993	L 162	1	3.7.1993
► <u>M5</u>	Regolamento (CE) n. 1366/95 del Consiglio del 12 giugno 1995	L 133	1	17.6.1995
► <u>M6</u>	Regolamento (CE) n. 463/96 del Consiglio dell'11 marzo 1996	L 65	3	15.3.1996
► <u>M7</u>	Regolamento (CE) n. 753/96 del Consiglio del 22 aprile 1996	L 103	5	26.4.1996
► <u>M8</u>	Regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999	L 161	68	26.6.1999
► <u>M9</u>	Regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio del 5 dicembre 2000	L 306	1	7.12.2000

NB: A partire dal 1° gennaio 1999, i riferimenti all'unità di conto europea e/o all'ecu contenuti nella presente versione consolidata devono essere intesi come riferimenti all'euro — Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).

▼B
▼M1

REGOLAMENTO (CEE) N. 3906/89 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1989

relativo all'aiuto economico a favore di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale

▼B

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,

considerando che la Comunità e gli Stati membri hanno deciso di intraprendere, di concerto con alcuni paesi terzi, azioni volte a sostenere il processo di riforma economica e sociale in corso in Ungheria e in Polonia;

considerando che la Comunità ha concluso accordi sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica con la Repubblica di Ungheria e con la Repubblica popolare di Polonia;

considerando che la Comunità deve poter disporre dei mezzi necessari per intraprendere le azioni summenzionate;

considerando che occorre definire i settori in cui verranno intraprese dette azioni;

considerando che è necessario procedere ad una stima dei mezzi finanziari comunitari necessari alla realizzazione di dette azioni per il 1990;

considerando che l'attuazione delle azioni summenzionate è tale da contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunità e che il trattato non ha previsto per le summenzionate azioni poteri diversi da quelli dell'articolo 235,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

▼M1

Articolo 1

La Comunità intraprende un'azione di aiuto economico a favore dei paesi dell'Europa centrale e orientale elencati in allegato, secondo i criteri previsti dal presente regolamento.

▼B

Articolo 3

1. L'aiuto viene utilizzato in via prioritaria per il sostegno al processo di riforme ►M1 nei paesi di cui all'articolo 1 ◄, in particolare mediante il finanziamento o la partecipazione al finanziamento di progetti che si prefiggano la ristrutturazione economica.

Tali progetti o azioni di cooperazione dovranno essere intrapresi, in particolare, nei settori dell'agricoltura, dell'industria, degli investimenti, dell'energia, della formazione, della tutela dell'ambiente nonché del commercio e dei servizi; essi devono beneficiare, in particolare, al settore privato ►M1 dei paesi di cui all'articolo 1 ◄.

▼M1

L'aiuto può essere utilizzato anche per interventi di aiuto umanitario.

⁽¹⁾ Parere reso il 14 dicembre 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

▼B

2. Le azioni da finanziare a norma del presente regolamento vengono scelte tenendo conto delle preferenze e dei desiderata espressi dai paesi beneficiari.

▼M8

3. Per i paesi candidati che sono in partenariato con l'Unione europea per l'adesione i finanziamenti del programma PHARE si concentrano sulle priorità di base connesse al recepimento dell'acquis comunitario, vale a dire il rafforzamento della capacità amministrativa e istituzionale dei paesi candidati all'adesione e gli investimenti, ad eccezione di quelli coperti dai regolamenti (CE) n. 1267/1999⁽¹⁾ e (CE) n. 1268/1999⁽²⁾. PHARE può anche finanziare le misure in materia di ambiente, trasporto e sviluppo agricolo e rurale, che rappresentano una parte accessoria ma indispensabile dei programmi integrati di ristrutturazione industriale o di sviluppo regionale.

▼B*Articolo 4*

La Comunità accorda l'aiuto in via autonoma, oppure in cofinanziamento con gli Stati membri, la Banca europea per gli investimenti, paesi terzi o organismi multilaterali o gli stessi paesi beneficiari.

Articolo 5

In linea di massima, l'aiuto della Comunità ha la forma di un aiuto non rimborsabile. Questo può generare fondi che potranno essere utilizzati per finanziare progetti o azioni di cooperazione.

Articolo 6

1. L'aiuto può coprire le spese di importazione e le spese locali necessarie per realizzare primo progetti e programmi.

Sono esclusi dal finanziamento comunitario le imposte, i dazi e le tasse, nonché il prezzo d'acquisto dei terreni.

2. Possono essere coperte le spese di manutenzione e di funzionamento per i programmi di formazione e di ricerca nonché per gli altri progetti, fermo restando che, per questi ultimi, tale contributo è limitato alla fase iniziale ed è di natura decrescente.

3. Per i cofinanziamenti, tuttavia, si tiene conto, in ciascun caso, delle procedure applicate in materia dagli altri finanziatori.

Articolo 7

1. Per gli interventi superiori a 50 000 ecu, per i quali la Comunità è l'unica fonte d'aiuto esterno, la partecipazione alle gare, aggiudicazioni e appalti è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e ►**M1** dei paesi di cui all'articolo 1 ◄.

2. Il paragrafo 1 è applicabile anche ai cofinanziamenti.

3. Tuttavia, per i cofinanziamenti, la partecipazione di paesi terzi alle gare, aggiudicazioni e agli appalti può essere autorizzata dalla Commissione soltanto previo esame, caso per caso.

Articolo 8

La Commissione provvede a gestire l'aiuto tenendo conto della procedura di cui all'articolo 9. Gli orientamenti generali cui è sottoposto l'aiuto ed i programmi settoriali sono adottati secondo la stessa procedura.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 73.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 87.

▼B

Articolo 9

1. È istituito presso la Commissione un comitato per l'aiuto alla ristrutturazione economica ►**M1** dei paesi di cui all'articolo 1 ◀ composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Un osservatore della Banca europea per gli investimenti partecipa ai lavori del comitato per i problemi che riguardano la Banca.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta decisioni che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se esse non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione differisce di sei settimane l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al primo comma.

Articolo 10

A decorrere dal 1990, la Commissione stabilisce ogni anno una relazione sull'esecuzione delle azioni di cooperazione. Tale relazione è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼ M1*ALLEGATO*▼ M9▼ M1

BULGARIA

▼ M9▼ M2

ESTONIA

LETTONIA

LITUANIA

▼ M1

UNGHERIA

POLONIA

▼ M2▼ M4

REPUBBLICA SLOVACCA

REPUBBLICA Ceca

▼ M9▼ M1

ROMANIA

▼ M3

SLOVENIA

▼ M4▼ M9